

Deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd. 17.05.2017.

Oggetto: Assegnazione in comodato gratuito dei locali a piano terra identificati nella p.ed. 95, sub. 3, in C.C. Sanzeno per la durata di cinque anni alla ditta individuale “Asilo nido il Quaquaadrillo” di Reggia Alessandra per lo svolgimento di un servizio di conciliazione per la prima infanzia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa.

Considerato che il Comune di Sanzeno è proprietario della p.ed. 95 in C.C. Sanzeno, recentemente ristrutturata.

Considerato che l’Amministrazione comunale intende favorire la presenza sul territorio comunale di attività per l’infanzia con caratteristiche di flessibilità, così da offrire alle famiglie sostegno e supporto nella crescita dei propri figli.

Richiamata la propria deliberazione n. 88 del 26.08.2016, nella quale si assegnava in comodato gratuito per la durata di un anno, fino al 30.09.2017, i locali a piano terra della p.ed. 95 in C.C. Sanzeno alla ditta individuale “ASILO NIDO IL QUAQQUADRILLO” con sede in Mezzolombardo, via 4 Novembre n. 70/A, per lo svolgimento di un servizio di conciliazione rivolto alla prima infanzia, unica proposta pervenuta.

Vista la precedente deliberazione n. 37 dd. 30.03.2017 con la quale, nell’intenzione di confermare la scelta, peraltro condivisa da Sindaco e Servizio Istruzione della Pat, di favorire lo svolgimento di un servizio di conciliazione rivolto alla prima infanzia svolto da un soggetto privato nell’ambito della propria autonomia di impresa, è stato indetto un sondaggio, con procedura aperta, al fine di assegnare in comodato i locali di proprietà comunale costituiti dalla p.ed. 95 sub. 3, piano terra, in C.C. Sanzeno, per lo svolgimento di un servizio di conciliazione rivolto alla prima infanzia svolto da impresa iscritta all’elenco dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cura ed educazione acquisibili mediante i buoni di servizio o di accompagnamento co-finanziati dal Fondo Sociale ed europeo.

Rilevato che con lo stesso provvedimento sono stati approvati l’avviso da pubblicare all’albo comunale avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI A PIANO TERRA IDENTIFICATI NELLA P.ED. 95, SUB. 3, IN C.C. SANZENO PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER LA PRIMA INFANZIA - AVVISO”, contenente i criteri di valutazione delle offerte e lo schema di contratto di comodato dei suddetti locali.

Considerato che entro il termine di presentazione delle richieste di cui all’avviso prot. 1195 dd. 05.04.2017, è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta individuale “ASILO NIDO IL QUAQQUADRILLO” con sede in Mezzolombardo, via 4 Novembre n. 70/A, acquisita al protocollo in data 13.04.2017 sub n. 1298 e ritenuta idonea, anche a fronte della positiva valutazione dell’attività svolta dalla stessa ditta da settembre 2016.

Dato atto che ai fini della valutazione dell’offerte sono stati considerati i seguenti requisiti: qualità dell’offerta, in particolare: esperienza maturata nel settore dal soggetto proponente, curriculum delle persone addette, attività proposte (tra cui: flessibilità e ampiezza orario, sostegno genitorialità, attenzione alla disabilità).

Evidenziato che la struttura è iscritta all’elenco dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cura ed educazione acquisibili mediante i buoni di servizio o di accompagnamento co-finanziati dal Fondo Sociale ed europeo.

Evidenziato, altresì, che in base alle esigenze degli utenti, sarà possibile avviare percorsi di sostegno alla genitorialità e un’attenzione particolare ad eventuali disabilità dei bambini, in

considerazione dei curricula delle dipendenti della ditta “ASILO NIDO IL QUAQQADRILLO” depositati agli atti.

Sottolineato che comunque tale servizio di conciliazione rivolto alla prima infanzia, disciplinato dalla L.P. 1/2011 “Legge provinciale sul benessere familiare”, pur essendo un’attività privata, ha una forte rilevanza sociale poiché volto a facilitare le esigenze di conciliazione e di armonizzazione tra i tempi familiari ed i tempi del lavoro, coinvolgendo i bambini dai tre mesi ai tre anni e dai tre anni ai sei anni.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 37/2017 e le motivazioni ivi riportate che qui si intendono tutte confermate.

Ritenuto, quindi, di procedere con un comodato gratuito dei locali di proprietà comunale costituiti dalla p.ed. 95 sub. 3, piano terra, in C.C. Sanzeno, per la durata di 5 anni (da settembre 2017 a agosto 2021) per lo svolgimento servizio di conciliazione rivolto alla prima infanzia svolto da impresa iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cura ed educazione acquisibili mediante i buoni di servizio o di accompagnamento co-finanziati dal Fondo Sociale ed europeo.

Ritenuto urgente procedere fin da ora con la stipulazione del contratto così da garantire continuità didattica ai bambini già con l’anno 2017-2018.

Vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”.

Visto l’art.2, comma 2 della L.P. 23/1992 che afferma: “*L’amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente*”;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Vice Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Visti:

- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 2/L e modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L

Visto il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento dd. 16 febbraio 2017 CS DV 123-17 avente ad oggetto: “parere in materia di comodato gratuito di immobile comunale per svolgimento di attività rivolte all’infanzia”.

DELIBERA

1. di **concedere** in comodato gratuito per la durata di n. 5 anni, da settembre 2017 ad agosto 2021, alla ditta individuale “Asilo nido Il Quaqqadrillo” con sede in Mezzolombardo, via 4 Novembre n. 70/A i locali di proprietà comunale costituiti dalla p.ed 95 sub. 3, piano terra, in C.C. Sanzeno, identificati nella planimetria allegata sub “All. A”, alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per l’apertura di un servizio di conciliazione rivolto alla prima infanzia;
2. di **demandare** al Sindaco la sottoscrizione del contratto di comodato il cui schema è stato approvato con precedente deliberazione n. 37/2017;

3. di **dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
4. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
5. di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, nonché ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.